

**CITTA' DI TORINO**  
S.c. Consiglio Comunale

Prot. N. 2241  
Data 10 NOV. 2014  
Cat. 2 Cl. 30 Fasc. 3



Att. 3

f

**DIREZIONE FINANZIARIA**

**10 NOV. 2014**

PROT. N. 4517  
Tit. 04 Cl. 40 Fasc. 2

**CITTA' DI TORINO**

2014 05366/002

Al Servizio Centrale Consiglio Comunale  
Servizio Processo Deliberativo  
Dott. Flavio Roux

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per la stipula delle intese con la Città di Torino per gli Enti di natura culturale e per l'erogazione di contributi economici".  
Parere contabile

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime il seguente parere di regolarità contabile.

All'art. 3: chiarire cosa si intenda per contributi in conto capitale ammessi per specifici progetti di investimento dai quali ne discenda per la città un vantaggio in termini culturali e chiarire se i contributi in servizi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Si esprime parere sfavorevole di regolarità contabile in merito all'art.6 che definisce la procedura di approvazione dell'intesa. Si prevede che la Giunta Comunale deliberi l'intesa e che quest'ultima sia inserita contestualmente nella proposta di bilancio pluriennale. All'art.7 comma 5 e 6 è prevista la ratifica dell'intesa da parte del Consiglio Comunale.

Considerato che il testo unico sull'ordinamento degli enti locali attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare il bilancio di previsione annuale e pluriennale il quale assumerà a partire dal 2016 funzione autorizzatoria per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, si rende necessario evidenziare che l'intesa deliberata dalla Giunta assume efficacia autorizzatoria per la spesa per contributi, avente natura discrezionale e non obbligatoria, solo a seguito dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Inoltre, secondo i nuovi principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs 118/2011 la Giunta, per eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati nel bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Tale disposizione presenta incompatibilità con il concetto di contribuzioni minime da assicurare



## CITTA' DI TORINO

nel triennio come richiamato quale principio di programmazione a pag. 2 della narrativa della deliberazione.

In relazione alle ripercussioni sul bilancio dell'Ente, in merito ai criteri di efficienza che l'intesa deve contenere ed indicati al comma 2 dell'art. 6, si rileva la necessità di raccordare la previsione secondo cui "nel piano di assunzioni dell'Ente deve essere evidenziata la ricerca preventiva di personale della Città di Torino eventualmente da distaccare in mobilità presso l'Ente tramite apposito bando interno pubblicato su intracom" con la vigente normativa in materia di personale degli Enti Locali ed in materia sindacale.

Parere sfavorevole di regolarità contabile viene altresì espresso con riferimento all'art.10 che disciplina la costituzione di apposita commissione giudicatrice dei progetti composta tra gli altri da un membro esterno esperto nel settore culturale di riferimento in considerazione del fatto che il conferimento di un incarico ad un esperto soggiace alle disposizioni del regolamento comunale n. 325 finalizzate a consentire il contenimento delle collaborazioni esterne, incarichi o consulenze nel rispetto dei limiti di spesa introdotti dal Legislatore: il limite imposto dall'art. 6, comma 7, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 relativo al contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, e l'ulteriore limite di spesa dell'80% sugli importi così ricavati introdotto dall'art. 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013. Per l'anno 2015 la spesa annua non potrà eccedere il 75% dell'importo del 2014 così come determinato ai sensi delle predette disposizioni.

All'art.11 vengono definiti i criteri di valutazione delle domande di contributo.

Si segnala che non viene espressamente individuato alcun criterio di valutazione di congruità della spesa con l'attività presentata. Ne consegue che il calcolo previsto al comma 7, che conduce alla distribuzione del budget disponibile per i contributi di ciascun Servizio in relazione ai punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione ai progetti pervenuti, parrebbe non correlato all'entità del preventivo economico del progetto.

Non è chiaro come sia definito il valore di M nella formula e in che modo detta definizione sia raccordata con le percentuali di contribuzione massima di cui all'art. 13.



## CITTA' DI TORINO

A margine del sopra riportato parere contabile ed al fine di favorire la valutazione della disciplina complessiva della materia, si esprimono alcune osservazioni.

In relazione al capo III Contributi generici l'art.9 comma 2 prevede l'approvazione da parte della Giunta di apposito bando per l'assegnazione dei contributi. Il comma 4 definisce la quota di riserva per i contributi da destinare ad eventi di modesta entità economica, ovvero non prevedibili o di carattere straordinario e urgente per i quali la Giunta con proprio atto potrà erogare un contributo specifico. Il successivo comma 8 attribuisce la valutazione dei progetti ad all'apposita commissione, previo parere della Direzione Centrale Cultura ed Educazione.

Infine il comma 9 introduce il divieto di erogare contributi al di fuori delle procedure previste dal regolamento.

Tali previsioni necessitano di essere raccordate con l'art.55 dello Statuto e con l'art.42 del regolamento del Decentramento che attribuiscono alle Circostrizioni Comunali competenze proprie in materia culturale e di erogazione di contributi.

In merito alla previsione di cui al comma 10 dell'art. 9 si segnala l'opportunità di richiedere espressione di parere tecnico alla competente Direzione Partecipazioni Comunali.

Si rileva la necessità di chiarire l'ambito di applicazione del Regolamento:

all'art. 1, comma 3 : richiamare l'art. 86 dello Statuto che stabilisce che la concessione di contributi è effettuata dalla Città, a favore di Associazioni e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro.

Si segnala l'opportunità di disciplinare gli aspetti economico finanziari derivanti dalla stipula di convenzioni con il " Settore Contratti e Appalti" che opererebbe come in qualità di centrale di committenza per i soggetti che sottoscrivono l'intesa.

Distinti saluti

Per il Direttore Finanziario  
Il Dirigente delegato  
Dott.ssa Alessandra Galpiano